

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.4.2021 La Nuova Procedura Civile, 2, 2021



Quando l'avvocato può trattenere somme a titolo di compenso riscosse per conto della parte?

L'avvocato può trattenere somme a titolo di compenso solo con il consenso specifico ed espresso (quindi consapevole e mai per facta concludentia) del cliente (art. 31 cdf, già art. 44 cod. prev.), fatto comunque sempre salvo l'obbligo di rendiconto.

[massima ufficiale]

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 41 del 25 febbraio 2020 (pubbl. 19.10.2020)

...omissis...

N. 12/17 R.G. RD n. 41/20

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni ARENA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	"
- Avv. Francesco CAIA	44
- Avv. Patrizia CORONA	u
- Avv. Francesco GRECO	66
- Avv. Gabriele MELOGLI	и
- Avv. Mario NAPOLI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	u
- Avv. Andrea PASQUALIN	"
- Avv. Alessandro PATELLI	и
- Avv. Stefano SAVI	u
- Avv. Carla SECCHIERI	u
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	u
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. avverso la decisione in data 30/11/16, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, regolarmente citato, nessuno è presente;


Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giovanni Arena;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso insistendo nel proscioglimento;

<u>FATTO</u>



propria cliente l'esito del giudizio avviato contro il condominio ", né di corrisponderle la somma incassata a titolo di risarcimento del danno, per come liquidata in sentenza. Il Decidente ha osservato come la mancata risposta della cliente ai solleciti inoltrati per posta ordinaria, oltre che l'asserita impossibilità a comunicare con lei telefonicamente, avrebbero dovuto indurre l'Avv. ad adottare la più scupolosa diligenza professionale, comunicando alla cliente - escusivamente a mezzo di posta raccomandata - tanto l'esito del giudizio quanto - a maggior ragione - il successivo incasso delle somme liquidate alla sua assistita. Concludeva, infatti, il CDD così avrebbe dovuto farsi parte diligente comunicando con la sig. motivando: "l'avv. mediante raccomandate con ricevuta di ritorno; in particolare l'incolpato avrebbe dovuto dare immediata comunicazione con raccomandata alla propria assistita della sentenza n. 13 del Tribunale di Bergamo, ma soprattutto dell'avvenuto incasso delle somme per le quali era stato condannato il condominio . Appare incontrovertibile che l'incolpato abbia violato non solo i doveri generali di probità e correttezza ma anche quelli di informativa alla cliente e di rendiconto avendo omesso di comunicare con raccomandata l'avvenuto incasso della somma ma soprattutto di non averla corrisposta alla cliente mediante invio di assegno circolare...". Il Consiglio di Disciplina osservava, infine, che: "... la pretesa dell'avv. valenza a un asserito accordo di compensazione non trova conforto neppure nelle

valenza a un asserito accordo di compensazione non trova conforto neppure nelle testimonianze dato che 'solo la prova del valido consenso prestato dal cliente, che secondo costante giurisprudenza del CNF deve essere prestato in modo specifico e dettagliato, dovendo il cliente conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione – può costituire ipotesi di lecita compensazione (sentenza CNF n, 101/15 RD del 23.10.2014 – n. 98/2016 e 143/2013)".

2. Motivo di impugnazione.

Avverso il provvedimento l'incolpato ha proposto gravame, deducendo che il CDD sarebbe incorso nell'errata valutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del procedimento, lamentando che non si sarebbero tenute nel giusto conto le testimonianze dei sigg.ri che avevano riferito in merito all'esistenza di un accordo e la sig.ra (sulla scorta del quale le spese legali compensativo tra l'avv. per il primo giudizio, avviato contro la ditta Perati, sarebbero state dovute all'avv. compensate con quanto riconosciuto alla a titolo di risarcimento danni nel procedimento successivamente avviato contro il condominio Il ricorrente, infine, si duole del fatto che il CDD abbia omesso di considerare le attività concretamente poste in essere per comunicare con la cliente e riferisce che, nel corso del procedimento, avrebbe dato prova del fatto che - essendo rimaste senza seguito le comunicazioni postali e telefoniche - sarebbe andato di persona sul luogo di lavoro della

sua assistita per tentare di darle notizie. Conclude chiedendo di essere assolto dal capo d'incolpazione.

- motivi della decisione -3. L'impugnazione proposta non coglie nel segno. I motivi di censura dedotti dall'avv. , qui sinteticamente riepilogati rispettando il criterio espositivo adottato dal ricorrente, sono motivati: a) con la errata valutazione delle testimonianze assunte nel corso del procedimento, che avrebbero dovuto essere idonee a documentare la effettiva conclusione dell'accordo compensativo tra il legale e la cliente; b) con il concreto atteggiarsi del rapporto professionale e le modalità di comunicazione, relative all'esito del giudizio e alla esecuzione della compensazione, asseritamente poste in essere dall'incolpato. 3.1. Il CDD di Brescia, contrariamente all'assunto del ricorrente, ha dato conto – nella esaustiva motivazione resa - della vicenda di fatto, dell'attività istruttoria espletata, del contenuto delle deposizioni acquisite e della loro rilevanza ai fini della formazione del convincimento e della successiva decisione. Quanto riferito dai testi (la prima moglie e collaboratrice professionale dell'incolpato, il secondo praticante prima e, successivamente, collaboratore dell'Avv. per qualche tempo) circa l'accordo compensativo - in disparte la questione dei rapporti personali e professionali esistenti, di per sé idonei a condizionare la attendibilità dei testi – non appare significativo al fine di documentare la sussistenza della convenzione di compensazione e, meno ancora, il rilascio del consenso espresso, da parte della cliente, a trattenere le somme ricevute da controparte. Sul punto giova dire, intanto, che sia la esponente che il figlio di questa, entrambi sentiti dal Consiglio di Disciplina, hanno riferito circostanze di fatto incompatibili con l'asserito rilascio del consenso a compensare il credito professionale dell'Avv. con la somma liquidata dal Tribunale, alla sig.ra a titolo di risarcimento. L'esponente ha riferito: "non ho mai ricevuto lettere dall'Avv. con le quali mi veniva comunicato l'esito del giudizio contro il condominio. Era mio figlio che si occupava di tutta la questione. Quindi non so quanti soldi di risarcimento devo prendere." Aggiungendo: "ancora oggi non so come sia finita la causa". (figlio della esponente) ha riferito: ".... di avere appreso della sentenza Il teste relativa al giudizio promosso da mia mamma contro il condominio, dall'amministratore del condominio che mi aveva fornito anche una copia semplice della sentenza". "Mi sono recato nello studio dell'Avv. dopo qualche mese dalla pubblicazione della sentenza. In quella occasione l'Avv. mi chiese un assegno di €. 12.000,00 a fronte

del quale mi avrebbe corrisposto un assegno di €. 8.000,00 andando così in pari con i

conti". ".. Successivamente ho tentato più volte di contattare telefonicamente l'Avv.

ma non rispondeva nessuno. Sono passato altre volte senza appuntamento, e l'Avv. adducendo delle scuse, non mi dava risposte esaustive". "Ho sempre vissuto con i miei genitori e confermo di non avere mai ricevuto lettere o telefonate dall'Avv. al quale avevo dato il mio numero di cellulare". "L'Avv. sapeva che mia mamma aveva l'Alzheimer e si rapportava con me; non mi ha mai chiesto di portare la mamma in studio o di portare una delega scritta della mamma per potere incassare le somme di risarcimento".

La divergenza delle testimonianze acquisite impedisce di dare per documentati sia la sussistenza dell'accordo compensativo che, soprattutto, il rilascio dell'esplicito consenso della cliente a trattenere le somme, che l'incolpato ha incassato direttamente dalla controparte. E ciò a maggior ragione se si tiene conto di quanto dichiarato dall'incolpato che, sentito dal Consiglio Distrettuale, ha esplicitamente ammesso "che era sua intenzione la somma del risarcimento di cui alla quella di mettere a disposizione della sig.ra sentenza contro il condominio e poi discutere sui compensi che ancora gli avrebbe dovuto versare a saldo per la causa precedente contro la ditta _____, nella sussistenza di un accordo verbale di compensazione". Dichiarazione, quella resa dall'incolpato, che - oltre ad essere apertamente e logicamente in contrasto con la prospettazione difensiva offerta - consente di ricavare, al contrario, la insussistenza di preesistenti accordi tra cliente e difensore, non risultando verosimile: a) che le parti abbiano tra loro convenuto una compensazione, senza però indicare l'importo che avrebbe dovuto costituire l'oggetto della futura compensazione; b) che non sia stato previsto il rilascio del consenso - al difensore - affinchè trattenesse le somme. Dovendosi pure osservare che la intenzione, dichiarata dall'incolpato al CDD, di mettere a disposizione della cliente la somma a quest'ultima liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno (ma già materialmente incassata dall'incolpato), risulta logicamente incompatibile con l'ipotizzato accordo compensativo e con la condotta deontologicamente illecita posta in essere.

Va poi aggiunto che – al fine del raggiungimento della prova sulla esistenza di un valido accordo compensativo tra avvocato e parte assistita – la giurisprudenza domestica, dalla quale non si ravvisano motivi per discostarsi, ha consolidato il principio per il quale, per un verso, deve essere puntualmente documentato il consenso "specifico, dettagliato e verificabile in ordine al contenuto della obbligazione" rilasciato dal cliente (CNF n. 166/2018, 101/15, 98/13 e 143/13). Per altro verso, è stato affermato che il difensore è tenuto a dare puntuale ed effettivo rendiconto della attività posta in essere (in forza della reciprocità delle obbligazioni pecuniarie e a maggior ragione laddove il contenuto della iniziativa sia consistito nell'incasso, in proprio, di somme formalmente e sostanzialmente liquidate alla parte assistita, si rimanda a CNF n. 74/2018 ed altre).

Allegazioni che, nella specie, non sono state fornite dall'incolpato, né possono dirsi

suffragate, in mancanza di prova documentale, dalle testimonianze, che contrastano apertamente con quanto riferito dalla esponente e dal figlio di quest'ultima e appaiono perfino inconciliabili con quanto dichiarato dallo stesso Avv. , che – giova ricordarlo - in sede dibattimentale ha reso esplicita la sua originaria intenzione di mettere a disposizione della sig.ra la somma incassata dal condominio, per poi discutere con la cliente dei propri compensi. Intenzione che, come detto, non è stata seguita dal fatto della restituzione ed è, comunque, radicalmente inconciliabile con la asserita esistenza dell'accordo compensativo addotto dall'incolpato a sostegno della propria difesa.

Inconsistenti sotto il profilo probatorio, oltre che connotate da censurabile e intrinseca superficialità, sono le modalità di fatto che l'incolpato asserisce di avere adottato per comunicare alla cliente l'incasso delle somme (il tentativo di comunicazione sarebbe avvenuto per posta ordinaria o attraverso una inutile ricerca domiciliare), quando risulta essere stato sorprendentemente omesso l'unico strumento concretamente idoneo a documentare la diligenza del difensore, ovvero la comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Una superficialità di condotta così evidente da integrare una conclamata negligenza professionale, accresciuta – quanto al disvalore deontologico – dal fatto che il difensore avesse già unilateralmente incassato le somme liquidate alla cliente, omettendo di dargliene notizia e rendiconto. Ciò che porta ad escludere in radice l'applicabilità, alla fattispecie, della asserita compensazione, a mente del principio di diritto enunciato da CNF n. 143/2015 e n. 105/2017, oltre che da altre decisioni di uguale tenore (secondo cui: "L'avvocato può trattenere somme a titolo di compenso solo con il consenso specifico ed espresso (quindi consapevole e mai per facta concludentia) del cliente (art. 31 ncdf, già art. 44 cod. prev.), fatto comunque sempre salvo l'obbligo di rendiconto").

Il complessivo tenore, e contenuto, dell'impianto istruttorio acquisito in primo grado sostiene la piena attendibilità dell'esposto e della veridicità delle vicende di fatto ascritte all'incolpato, che sono state correttamente valutate dal CDD al fine della irrogazione della sanzione.

Al contrario, il ricorso dell'avv. non ha offerto spunti attendibili per sovvertire la decisione impugnata.

Conclusivamente, va dato per acquisito che la decisione di primo grado abbia trovato piena conferma negli atti del procedimento, anche alla stregua dell'esame dell'intera vicenda formulato in via autonoma da questo Consiglio. Le condotte poste in essere dall'avv. hanno ripetutamente violato i canoni deontologici, recando disdoro alla classe forense e sono state correttamente sanzionate dal CDD.

La sanzione inflitta corrisponde infatti a quella edittale prevista dal nuovo codice deontologico all'art. 31.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense conferma la decisione assunta dal CDD di Brescia e la sanzione disciplinare della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2019;

IL SEGRETARIO f.f. f.to Avv. Daniela Giraudo IL PRESIDENTE f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 25 febbraio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria